

Codice A1618A

D.D. 11 giugno 2024, n. 462

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di vigneto, nel Comune di nel Comune di Cigliè (CN). Richiedente: Società Agricola Semplice "Germano Ettore" (P.IVA 02514550041).**



**ATTO DD 462/A1618A/2024**

**DEL 11/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di vigneto, nel Comune di nel Comune di Cigliè (CN). Richiedente: Società Agricola Semplice "Germano Ettore" (P.IVA 02514550041).

In data 14/03/2024, prot. n. 47229, è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del G.A.L. Mongioie dal sig. Germano Sergio, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice "Germano Ettore", avente sede legale in comune di Serralunga D'Alba, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Cigliè (CN) – Loc. Montiglio e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 22.865 mq., di cui 12.760 mq. boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 25.390,82 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Dott. Geol Giuseppe Galliano, Dott. For. Stefano Rosso e dal Geom. Mario Paolino, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In corso di istruttoria, è stata evidenziata la necessità di integrare il progetto sotto il profilo tecnico, a cui il richiedente ha dato riscontro in data 18/03/2024 prot. N. 49154 e in data 02/05/2024 prot. N. 81513.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'istanza è relativa per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di vigneto, nel comune di Cigliè (CN) – Loc. Montiglio (Fg. n. 7, mapp. 133, 185, 186, 187, 205, 208, 210, 226, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 82).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né

all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione. In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire al Settore scrivente un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello regionale approvato.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo Settore e il parere geologico del Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti favorevole con prescrizioni, e preso altresì atto dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, come attesta il documento al repertorio di questo Settore, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Verificato che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale;

dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

dato atto altresì che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- la l.r. n. 45/1989;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 50, 63 e 64 della l.r. 44/2000;
- la l.r. n. 4/2009;
- il D.lgs n. 34/2018;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021;
- l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino

dell'ordinamento regionale. Anno 2024".;

*determina*

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Germano Sergio, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice "Germano Ettore", avente sede legale in comune di Serralunga D'Alba, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Cigliè (CN) – Loc. Montiglio (Fig. n. 7, mapp. 133, 185, 186, 187, 205, 208, 210, 226, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 82), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 22.865 mq., di cui 12.760 mq. boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 25.212,14 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto approvato, le prescrizioni del parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (Prot. N. 95510 del 23/05/2024) che si riportano di seguito unitamente alle seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. le superfici temporanee e definitive ottenute a seguito delle opere previste a progetto non dovranno superare le pendenze indicate in relazione geologica; dovrà in ogni caso essere evitata la formazione di scarpate, anche temporanee, con pendenze che non garantiscano la stabilità nel breve e lungo termine così come la buona riuscita degli interventi propriamente riferibili in senso stretto al reimpianto del vigneto;*
- 3. i lavori di modifica e trasformazione dei suoli vincolati dovranno essere condotti secondo le migliori pratiche, in modo da non provocare la mobilitazione incontrollata verso valle di alcun tipo di terreno/deposito/materiale;*
- 4. nelle previste operazioni di scavo e riporto si dovrà avere cura di mantenere una configurazione geometrica volta a evitare la formazione di avvallamenti e contropendenze, anche temporanee, che possano causare la formazione di ristagni idrici;*
- 5. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 6. nei punti di recapito delle acque raccolte dai drenaggi dovranno essere previsti e realizzati opportuni accorgimenti anti erosivi duraturi nel tempo;*
- 7. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 9. i lavori dovranno procedere, per quanto possibile, per fasi successive allo scopo di evitare la scopertura dell'intera area in un'unica soluzione; una volta conclusi i movimenti terra occorrerà procedere tempestivamente alla semina di un miscuglio erbaceo protettivo da mantenere nelle interfile del vigneto;*
- 10. nessun materiale dovrà essere depositato, neanche temporaneamente, nella rete di smaltimento delle acque;*
- 11. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.*
- 12. Dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori al Comando Carabinieri Forestale di Cuneo, al Nucleo Carabinieri Forestale di Ceva e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati*

*eseguiti conformemente al progetto approvato.*

13. *L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.*

14. *Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.*

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di ventiquattro mesi e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto. Qualora nei successivi 60 giorni dalla scadenza non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori si procederà ad un accertamento d'ufficio.

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- di dare altresì atto che ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire al Settore scrivente un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello regionale approvato.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo